

Condizioni di assicurazione per l'assicurazione viaggi VB-RKS 2009 (T-CH)

Indice

A: Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella parte B)	2	coincidenza? (Obblighi)		nell'Assicurazione Assistenza stradale?	
1. Estensione dell'assicurazione	2	RG. Assicurazione Bagagli	5	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	12
2. In quali casi la copertura assicurativa è limitata o esclusa?	2	1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Bagagli?	5	3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	12
3. A cosa si deve prestare attenzione dopo un sinistro? (Obblighi)	2	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	5	4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)	13
4. A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento dell'indennizzo?	2	3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	6	RH. Assicurazione Responsabilità civile in viaggio	13
5. Quale diritto viene applicato e quando entrano in prescrizione le rivendicazioni derivanti dal contratto? Qual è il tribunale competente? Per chi valgono le disposizioni?	3	4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di danno al bagaglio? (Obblighi)	6	1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Responsabilità civile in viaggio?	13
6. A cosa si deve prestare attenzione nelle comunicazioni a noi rivolte?	3	RU. Assicurazione contro gli Infortuni in viaggio	6	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	14
B: Parte speciale inerente le singole assicurazioni (a seconda dell'estensione di assicurazione scelta)	3	1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione contro gli Infortuni in viaggio?	6	3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	14
RRK. Assicurazione Annullamento viaggi in caso di mancata partenza	3	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	7	4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)	15
1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Annullamento viaggi?	3	3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	7	KSV. Polizza Corsi e seminari	14
2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	3	4. A cosa si deve prestare attenzione nell'Assicurazione contro gli Infortuni in viaggio? (Obblighi)	8	1. Quali sono le prestazioni incluse nella Polizza Corsi e seminari?	14
3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	4	KV. Assicurazione Sanitaria per viaggi all'estero in tutto il mondo	8	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	14
4. A cosa si deve prestare attenzione nell'annullamento del viaggio? (Obblighi)	4	1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Sanitaria per viaggi all'estero?	8	3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	14
UG. Assicurazione Garanzia in vacanza in caso di interruzione o sospensione di un viaggio	4	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	10	4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)	15
1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Garanzia in vacanza?	4	3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	10	SBAV. Assicurazione Esclusione della franchigia	15
2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	4	4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia? (Obblighi)	10	1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Esclusione della franchigia?	15
3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	5	NF. Assistenza Viaggi	11	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	15
4. A cosa si deve prestare attenzione nell'annullamento del viaggio? (Obblighi)	5	1. Quali sono le prestazioni incluse nella polizza Assistenza Viaggi?	11	3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	15
UmV. Assicurazione Mancata coincidenza	5	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	11	4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)	15
1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Mancata coincidenza?	5	3. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo? (Obblighi)	11	KVaG. Assicurazione Spese di cura per ospiti stranieri	15
2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	5	AZV. Assicurazione Trasporto auto in treno e traghetto	12	1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Spese di cura?	15
3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	5	1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Trasporto auto in treno e traghetto?	12	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	16
4. A cosa si deve prestare attenzione nell'Assicurazione Mancata coincidenza?	5	2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?	12	3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	16
		3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?	12	4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia? (Obblighi)	17
		4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)	12		
		VSV. Assicurazione Assistenza stradale	12		
		1. Quali sono le prestazioni incluse	12		

A: Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella parte B)

1. Estensione dell'assicurazione

1.1 Entità della copertura assicurativa

Al verificarsi di un caso assicurativo conformemente alla sezione B riconosciamo un indennizzo se l'evento è contenuto nell'estensione dell'assicurazione scelta. L'ammontare dell'indennizzo può essere consultato nella descrizione delle tariffe relativa alla copertura assicurativa in viaggio, nelle presenti condizioni di assicurazione e nella polizza d'assicurazione.

1.2 Franchigia

Se nella descrizione delle tariffe relativa alla copertura assicurativa in viaggio è pattuita una franchigia per un'assicurazione, questa viene dedotta dal danno oggetto di rimborso.

1.3 Conversione delle spese in valuta estera

Le spese sostenute in valuta estera vengono convertite nella valuta vigente in Svizzera in base al cambio del giorno nel quale ci pervengono le relative ricevute. Per le valute trattate, come cambio del giorno vale il cambio valuta ufficiale di volta in volta più attuale, a meno che la persona assicurata dimostri di aver acquistato le valute necessarie per il pagamento delle fatture ad un cambio sfavorevole.

2. In quali casi la copertura assicurativa è limitata o esclusa?

2.1 Dolo e premeditazione

La prestazione non viene elargita se il contraente o una delle persone assicurate hanno tentato di ingannarci con dolo in merito a circostanze significative per il fondamento o l'ammontare della prestazione. Siamo inoltre esenti dall'obbligo di elargire la prestazione se il contraente o una delle persone assicurate hanno causato intenzionalmente il caso assicurativo; l'inganno o il dolo vengono ritenuti dimostrati se vengono accertati tramite sentenza penale passata in giudicato.

2.2 Colpa grave

Se il contraente o la persona assicurata provocano il caso assicurativo a causa di colpa grave, siamo legittimati a decurtare la prestazione in proporzione alla gravità della colpa. Tale limitazione non vale per i casi assicurativi provocati per colpa grave previsti nell'Assicurazione Infortuni e per l'Assicurazione Responsabilità civile, per i quali la copertura assicurativa sussiste anche in questi casi.

2.3 Guerra, disordini interni e altri eventi

Se non diversamente regolamentato nella sezione B, la copertura assicurativa non viene garantita per danni provocati da guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla guerra, disordini interni, sciopero, energia nucleare, sequestro, sottrazione o altri attacchi di forza maggiore. Inoltre non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi scaturiti da attività violente in occasione di una riunione pubblica o una manifestazione, se il contraente o le persone assicurate vi partecipano attivamente.

2.4 Prevedibilità

La prestazione non viene elargita se il caso assicurativo era prevedibile alla stipula dell'assicurazione.

Nota: Si tengano presente anche le limitazioni relative alle singole assicurazioni nella sezione B delle presenti Condizioni di assicurazione.

3. A cosa si deve prestare attenzione dopo un sinistro? (Obblighi)

Senza la collaborazione del contraente e quella della persona assicurata non siamo in grado di elargire la nostra prestazione. Si prega quindi di osservare i punti seguenti per non pregiudicare la copertura assicurativa.

3.1 Obbligo di mantenere al minimo il danno

Mantenere il danno il più esiguo possibile ed evitare tutto ciò che potrebbe comportare un inutile aumento delle spese. In caso di dubbi si prega di mettersi in contatto con noi.

3.2 Obbligo di comunicare il danno

Il contraente o la persona assicurata devono comunicarci tempestivamente il danno, entro e non oltre la fine del viaggio.

3.3 Obbligo di fornire informazioni in merito al danno

In caso di malattia, incidente grave, gravidanza, intolleranza ai vaccini o in caso di rottura di protesi necessitiamo dei relativi certificati medici esaurienti e completi di diagnosi (non diagnosi personali) e, in caso di annullamento del viaggio, è necessaria una certificazione in merito alla presentazione della comunicazione di malattia all'assicurazione sociale. La persona assicurata deve esentare i medici curanti nei nostri confronti dall'obbligo di mantenere il segreto professionale. La denuncia di danno da noi inviata deve essere compilata in modo veritiero dal contraente o dalla persona assicurata e tempestivamente restituita. Ulteriori informazioni e documenti opportuni da noi richiesti devono essere forniti con la stessa modalità.

3.4 Obbligo di garanzia dei diritti di risarcimento nei confronti di terzi

Se al contraente o alla persona assicurata spetta un diritto di risarcimento nei confronti di terzi, tale diritto passa a noi se risarciamo il danno. Il passaggio non può essere rivendicato a discapito del contraente. Il contraente deve garantire il diritto di risarcimento o un diritto utile a garantire tale rivendicazione tenendo in considerazione le prescrizioni vigenti formali e relative alla scadenza; deve inoltre collaborare, se richiesto, alla relativa messa in atto. Se il diritto di risarcimento del contraente è rivolto nei confronti di una persona con la quale egli convive al momento del verificarsi del danno, non è possibile rivendicare il passaggio, a meno che questa persona abbia causato il danno intenzionalmente.

3.5 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Se il contraente o la persona assicurata viola intenzionalmente o per colpa grave uno dei doveri summenzionati, noi siamo esentati dall'obbligo di elargire la prestazione.

Se il contraente dimostra che l'obbligo non è stato violato intenzionalmente o per colpa grave la copertura assicurativa resta in essere.

La copertura assicurativa resta in essere anche se il contraente dimostra che la violazione dell'obbligo non è stata causata né della determinazione né dell'entità della prestazione. Ciò non vale se l'obbligo è stato violato con dolo.

Nota: Si tengano presente anche i vari obblighi particolari relativi alle singole assicurazioni nella sezione B.

4. A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento dell'indennizzo?

4.1 Scadenza del nostro pagamento

Non appena è disponibile l'attestato di assicurazione e di pagamento del premio e noi abbiamo constatato il nostro dovere di pagamento nonché stabilito l'ammontare dell'indennizzo, questo verrà pagato entro e non oltre 4 settimane.

Se abbiamo constatato il nostro dovere di pagamento ma non è possibile stabilire l'ammontare dell'indennizzo entro un mese dall'arrivo della denuncia del danno, il contraente può richiedere un anticipo adeguato sull'indennizzo.

Se in relazione ad un caso assicurativo sono state avviate indagini dalle autorità oppure è stato intentato un procedimento penale nei confronti del contraente o di una delle persone assicurate, noi possiamo posticipare la regolazione del danno fino alla conclusione con passaggio in giudicato di tali procedimenti.

4.2 Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione

Se al verificarsi di un caso assicurativo è possibile richiedere un indennizzo derivante da un altro contratto d'assicurazione, a meno che si tratti di una prestazione correlata all'Assicurazione contro gli infortuni in viaggio, l'altro contratto ha la precedenza sul presente contratto. Se il caso assicurativo viene comunicato prima a noi, procediamo alla prestazione anticipata.

5. Quale diritto viene applicato e quando entrano in prescrizione le rivendicazioni derivanti dal contratto? Qual è il tribunale competente? Per chi valgono le disposizioni?

Ad integrazione delle presenti disposizioni vale la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA) e, sostanzialmente, il diritto svizzero. Le rivendicazioni derivanti dal presente contratto d'assicurazione vanno in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi del fatto che motiva il nostro dovere di elargire la prestazione.

Eventuali azioni contro la SOLID possono essere presentate presso il tribunale della sede della filiale svizzera oppure nel luogo di residenza svizzero della persona assicurata o della persona legittimata alla rivendicazione.

Tutte le disposizioni del contratto d'assicurazione valgono per analogia anche per le persone assicurate.

6. A cosa si deve prestare attenzione nelle comunicazioni a noi rivolte?

Tutte le denunce e le dichiarazioni destinate a noi devono essere rivolte per iscritto tramite lettera alla nostra amministrazione centrale oppure all'indirizzo indicato sulla polizza di assicurazione. La lingua contrattuale è il tedesco, il francese o l'italiano.

B: Parte speciale inerente le singole assicurazioni (a seconda dell'estensione di assicurazione scelta)

RRK. Assicurazione Annullamento viaggi in caso di mancata partenza

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Annullamento viaggi?

Al verificarsi di un caso assicurativo (vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3) vengono garantite le prestazioni seguenti se anch'esse sono assicurate nella descrizione delle tariffe per la copertura assicurativa in viaggio e rientrano nei termini temporali ivi descritti.

1.1 Rimborso delle spese di annullamento

In caso di mancata partenza vengono rimborsate le spese di annullamento dovute da contratto. Tra queste si annovera anche il compenso per la mediazione se anch'esso, già al momento della prenotazione del viaggio/dell'immobile preso in locazione, è stato concordato, era dovuto, è stato fatturato ed è stato assicurato tramite contratto mediante una somma assicurata a cui è stato aggiunto il compenso per la mediazione. L'ammontare dell'indennizzo si basa sugli accordi contrattuali.

1.2 Spese supplementari per il viaggio di andata

In caso di partenza ritardata vengono rimborsate le spese di viaggio supplementari conformemente al tipo e alla qualità originariamente prenotati. Rimborsiamo le spese supplementari per un ammontare massimo pari alle spese di annullamento che sarebbero insorte in caso di annullamento di un viaggio.

1.3 Spese per cambiamento di prenotazione

Se viene cambiata la prenotazione di un viaggio, rimborsiamo le relative spese di cambiamento di prenotazione fino all'ammontare dell'importo concordato.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Si è in presenza di un caso assicurativo quando non si può pretendere l'inizio del viaggio prenotato o dell'evento organizzato in quanto la persona assicurata o una persona collegata* (*per la definizione vedi Descrizione delle tariffe) viene colpita da uno degli eventi seguenti:

2.1 Eventi assicurati per le persone assicurate o le persone collegate

Si rende necessario annullare il viaggio o cambiarne la prenotazione a causa

2.1.1 di una malattia grave inaspettata.

La malattia è ritenuta grave se questa comporta necessariamente la mancata idoneità ad effettuare il viaggio prenotato;

2.1.2 di decesso, incidente grave, gravidanza;

2.1.3 della rottura di protesi.

2.2 Eventi assicurati per le persone assicurate

2.2.1 È necessario annullare il viaggio o cambiarne la prenotazione a causa di un'intolleranza ai vaccini. Tuttavia non è assicurato il fallimento del vaccino o un valore troppo esiguo degli anticorpi prodotti rispetto a quello prescritto per il Paese di destinazione.

2.2.2 Perdita del posto di lavoro con conseguente disoccupazione in seguito ad una disdetta inaspettata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro a causa di ragioni aziendali che comporta la necessità di annullare il viaggio o cambiarne la prenotazione. Non è assicurata la perdita di commesse o l'insolvenza per i lavoratori autonomi.

2.2.3 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa dell'assunzione di un rapporto di lavoro in seguito al periodo di disoccupazione. Il presupposto è che il contraente o la persona assicurata fossero regolarmente registrati come disoccupati al momento della prenotazione del viaggio. Non sono assicurati l'assunzione di tirocini, programmi aziendali o formativi di qualsivoglia natura nonché l'assunzione di un lavoro da parte di uno scolaro o uno studente nel corso del periodo scolastico o universitario o dopo di esso.

2.2.4 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa del cambio del posto di lavoro e il periodo del viaggio assicurato coincide con il periodo di prova, e comunque al massimo con i primi 6 mesi della nuova attività lavorativa. Il presupposto è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima di sapere del cambiamento del posto di lavoro.

2.2.5 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione per ripetere presso una scuola, università/scuola universitaria professionale o un college un esame non superato, per evitare un prolungamento temporale della frequenza scolastica/universitaria oppure per ottenere il diploma/la laurea. Il presupposto è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima della data dell'esame non superato e la data per la ripetizione dell'esame coincida inaspettatamente con il periodo del viaggio assicurato o con un periodo di massimo 14 giorni successivi alla fine del viaggio.

2.2.6 È necessario annullare un viaggio scolastico o di classe perché non si è stati promossi.

2.2.7 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a seguito di un danno consistente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l'ammontare del danno è pari ad almeno 3.500,- CHF.

2.2.8 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in seguito alla chiamata inaspettata al servizio militare, ad un'esercitazione militare o al servizio civile e la data non può essere posticipata

e le spese di annullamento non vengono assunte da un ente che sostiene le spese. Non è assicurato il trasferimento o l'invio di soldati professionisti o soldati temporanei.

- 2.2.9 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa di un atto di citazione inaspettato, a patto che il tribunale competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivazione per procrastinare l'atto di citazione.

2.3 Copertura assicurativa per cani o gatti che partecipano al viaggio

È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa di una grave malattia inaspettata, un grave incidente o un'intolleranza ai vaccini di un cane o un gatto che partecipano al viaggio. Tuttavia non è assicurato il fallimento del vaccino o un valore troppo esiguo degli anticorpi prodotti rispetto a quello prescritto per il paese di destinazione.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Malattie pregresse

I mali già esistenti vengono assicurati solo se diventano inaspettatamente acuti. Se una malattia o le conseguenze di un incidente, di un'operazione o di un intervento medico erano già esistenti al momento della prenotazione del viaggio e fino alla data del viaggio non c'è stata guarigione, non sussiste alcuna copertura assicurativa. Non sussiste alcuna copertura assicurativa nemmeno se il male che ha causato l'annullamento è stato una complicazione o la conseguenza di un'operazione già pianificata all'inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio.

3.2 Reazioni psichiche

La prestazione non viene elargita per malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o di pullman o alla paura di disordini interni, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie.

4. A cosa si deve prestare attenzione nell'annullamento del viaggio? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale

4.1 Comunicazione tempestiva

Per mantenere le spese il più esigue possibile, al verificarsi di un caso assicurativo il contraente o la persona assicurata devono procedere ad una comunicazione tempestiva e all'annullamento presso l'ufficio prenotazioni.

4.2 Certificazione di un medico specialista

Se lo riteniamo necessario possiamo far verificare da una perizia medica l'incapacità ad intraprendere il viaggio.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

UG. Assicurazione Garanzia in vacanza in caso di interruzione o sospensione di un viaggio

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Garanzia in vacanza?

1.1 Spese supplementari per il viaggio di ritorno

Se si rende necessario sospendere il viaggio oppure ritornare più tardi, vengono rimborsate le spese supplementari certificate per il viaggio di ritorno (ma non le spese di traslazione in caso di decesso) e le ulteriori spese direttamente correlate, per esempio spese per pernottamento e vitto (non però le spese sanitarie). In fase di rimborso di queste spese si tiene in considerazione la qualità del viaggio prenotato. Se, contrariamente a quanto previsto dal viaggio prenotato, si rende necessario un viaggio di ritorno in aereo, vengono rimborsate solo le spese per un posto a sedere nella classe più economica. Sono tuttavia esclusi tutti i diritti di risarcimento da parte di

aziende di trasporto a causa del cambiamento di itinerario del viaggio rispetto al programma causato dalla persona assicurata (ad esempio atterraggio di emergenza). L'indennizzo è limitato all'importo concordato.

1.2 Prestazioni di viaggio non godute

In caso di sospensione o interruzione del viaggio vengono indennizzate le prestazioni di viaggio non godute.

Se non è possibile certificare obiettivamente gli importi delle singole prestazioni di viaggio (ad esempio viaggi organizzati), si rimborsano i giorni di viaggio non goduti. L'indennizzo viene calcolato come segue:

$$\frac{\text{giorni di viaggio non goduti} \times \text{prezzo del viaggio}}{\text{durata originaria del viaggio}} = \text{indennizzo}$$

Per calcolare la durata del viaggio originaria si calcolano anche il giorno di arrivo e quello di partenza come giorni di viaggio completi.

Non si procede ad alcun indennizzo quando la prestazione di viaggio non goduta era solo un volo aereo.

1.3 Viaggio sostitutivo dopo il rientro sanitario

Se in conseguenza di una malattia o di un ferimento grave durante un viaggio si rende necessario un rimpatrio al proprio domicilio per motivi sanitari, viene rimborsato il prezzo del viaggio assicurato.

Questa prestazione viene elargita solo se non si è goduto di alcuna prestazione conformemente al punto numero 1.2.

1.4 Spese per il viaggio di ricongiungimento in caso di interruzione del viaggio

Se è stata prenotata una crociera o un tour, vengono rimborsate le spese di trasporto necessarie per raggiungere nuovamente il gruppo dal luogo in cui si è reso necessario interrompere il viaggio, tuttavia solo per il valore massimo della prestazione del viaggio non ancora goduta. Sono però esclusi tutti i diritti di risarcimento di aziende di trasporto a causa del cambiamento di itinerario del viaggio rispetto al programma causato dalla persona assicurata (ad esempio atterraggio di emergenza).

1.5 Spese di alloggiamento supplementari

Se si rende necessario sospendere il viaggio oppure ritornare più tardi vengono rimborsate le spese supplementari, in base al tipo e alla categoria delle prestazioni di viaggio prenotate, per il prolungamento assolutamente necessario del soggiorno per vitto e alloggio fino all'ammontare della somma assicurata.

1.6 Spese supplementari per il viaggio di ricongiungimento

Se il viaggio assicurato deve essere proseguito in ritardo, si rimborsano le spese supplementari di viaggio conformemente al tipo e alla qualità originariamente prenotati. Rimborsiamo le spese supplementari per un ammontare massimo pari alle spese di annullamento che sarebbero insorte in caso di annullamento di un viaggio.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Si è in presenza di un caso assicurativo quando non è possibile o non è ragionevole il proseguimento o la conclusione del viaggio prenotato ovvero dell'evento organizzato prenotato in quanto la persona assicurata o una persona collegata* (*per la definizione vedi Descrizione delle tariffe) viene colpita da uno degli eventi seguenti:

2.1 Eventi assicurati per le persone assicurate o le persone collegate

Si deve sospendere o interrompere il viaggio a causa

- 2.1.1 di una malattia grave inaspettata.
La malattia è ritenuta grave se questa comporta necessariamente la mancata idoneità ad effettuare il viaggio prenotato;
- 2.1.2 di decesso, incidente grave, gravidanza;
- 2.1.3 della rottura di protesi.

2.2 Eventi assicurati per le persone assicurate

- 2.2.1 Si deve sospendere il viaggio a seguito di un danno consistente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l'ammontare del danno è pari ad almeno 3.500,- CHF.
- 2.2.2 Si deve proseguire il viaggio in ritardo o sospenderlo in quanto si è persa la coincidenza di un mezzo di trasporto a causa del guasto di un mezzo di trasporto pubblico. Il presupposto è che sia assicurata anche la coincidenza del mezzo di trasporto.
- 2.2.3 In ragione di una messa in pericolo della propria incolumità fisica dovuta a disordini inaspettati di qualsivoglia natura, epidemie, catastrofi naturali ed eventi naturali (valanghe, frane, inondazioni, terremoto, uragani) nel luogo della vacanza si deve sospendere il viaggio o prolungarlo necessariamente.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Malattie pregresse

I mali già esistenti vengono assicurati solo se diventano inaspettatamente acuti. Se una malattia o le conseguenze di un incidente, di un'operazione o un intervento medico erano già esistenti al momento della prenotazione del viaggio e fino alla data del viaggio non c'è stata guarigione, non sussiste alcuna copertura assicurativa. Non sussiste alcuna copertura assicurativa nemmeno se il male che ha causato l'annullamento è stato una complicazione o la conseguenza di una operazione già pianificata all'inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio.

3.2 Decesso di tutte le persone assicurate

Non viene rimborsato il prezzo del viaggio intero o parziale se tutte le persone assicurate muoiono durante il viaggio.

3.3 Reazioni psichiche

Non rispondiamo per malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o di pullman o alla paura di disordini interni, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie.

4. A cosa si deve prestare attenzione nell'annullamento del viaggio? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

4.1 Comunicazione tempestiva

Per mantenere le spese il più esigue possibile, al verificarsi di un caso assicurativo il contraente o la persona assicurata devono procedere ad una comunicazione tempestiva presso l'ufficio prenotazioni.

4.2 Certificazione di un medico specialista

Se lo riteniamo necessario possiamo far verificare da una perizia medica l'incapacità ad intraprendere il viaggio.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

UmV. Assicurazione Mancata coincidenza

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Mancata coincidenza?

1.1 Spese supplementari per il viaggio di ritorno

Se si rende necessario sospendere il viaggio vengono rimborsate le spese supplementari certificate per il viaggio di ritorno e le ulteriori spese direttamente correlate, per esempio spese per pernottamento e vitto (non però le spese sanitarie). In fase di rimborso di queste spese si

tiene in considerazione la qualità del viaggio prenotato. L'indennizzo è limitato all'importo concordato.

1.2 Spese di mancata coincidenza

In caso di ritardo del volo di collegamento, si rimborsano le spese della nuova prenotazione del volo in coincidenza conformemente al tipo e alla qualità del viaggio assicurato, fino all'ammontare della somma assicurata. Se il successivo volo in coincidenza può essere raggiunto solo il giorno successivo, ci assumiamo le spese del pernottamento in un hotel vicino (senza vitto) conformemente al tipo e alla qualità prenotati fino all'ammontare della somma assicurata.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Nelle prenotazioni di voli aerei che prevedono delle coincidenze viene fornita la prestazione se il volo in coincidenza originariamente prenotato non può essere raggiunto a causa di un ritardo del volo di collegamento. Il presupposto è che i voli avvengano con una compagnia aerea registrata e autorizzata dallo Stato in base ad un programma generalmente accessibile, con orari fissati e pubblicato su una bacheca dell'aeroporto; l'ambito di validità territoriale e il ritardo minimo devono inoltre corrispondere alla descrizione delle tariffe.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

Sono esclusi tutti i diritti di risarcimento da parte di aziende di trasporto a causa del cambiamento di itinerario del viaggio rispetto al programma causato dalla persona assicurata (ad esempio atterraggio di emergenza).

4. A cosa si deve prestare attenzione nell'Assicurazione Mancata coincidenza? (Obblighi)

Gli obblighi e le conseguenze giuridiche in caso di violazione sono riportate al punto numero 3 della parte generale.

RG. Assicurazione Bagagli

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Bagagli?

Al verificarsi di un caso assicurativo (vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3) viene elargito un indennizzo fino all'ammontare delle somme assicurate se i beni sono anch'essi assicurati conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Prestazione in caso di distruzione o smarrimento

Nel sinistro assicurato, per i beni distrutti o smarriti viene rimborsato il relativo valore assicurato al momento del verificarsi del sinistro. Come valore assicurato vale l'importo generalmente necessario per acquistare nel proprio luogo di residenza abituale nuovi beni di pari natura e qualità, detratto un importo (valore corrente) corrispondente allo stato dei beni assicurati (età, usura, uso, ecc.).

1.2 Prestazione in caso di danneggiamenti

Per beni danneggiati che si possono riparare, ci assumiamo le necessarie spese di riparazione ed un'eventuale riduzione residua del valore, che non superi tuttavia il valore assicurato.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

La copertura assicurativa sussiste per gli eventi seguenti, se questi sono indicati nella descrizione delle tariffe. Più eventi assicurati contemporanei valgono come un singolo caso assicurativo e non comportano un aumento dell'indennizzo.

2.1 Bagaglio consegnato in custodia

Se è stato consegnato il bagaglio in custodia presso un'azienda di trasporti, una struttura alberghiera o un deposito bagagli, la prestazione viene elargita fino all'ammontare delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo se il bagaglio viene smarrito, distrutto o danneggiato in tali luoghi.

2.2 Superamento dei tempi di riconsegna

Se il bagaglio non viene riconsegnato entro i termini da un'azienda di trasporti, vale a dire che questo non raggiunge il luogo di destinazione nel medesimo giorno del relativo proprietario (superamento dei tempi di riconsegna), vengono rimborsate le spese certificate per i necessari acquisti sostitutivi fino al limite di indennizzo concordato.

2.3 Copertura assicurativa per reati

Sussiste una copertura assicurativa fino all'ammontare delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati in seguito a reati da parte di terzi. Tra questi si annoverano il furto, furto con effrazione, rapina, estorsione e danni materiali dolosi.

2.4 Copertura assicurativa in caso di incidenti stradali

Sussiste una copertura assicurativa fino all'ammontare delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati durante un incidente di un mezzo di trasporto (ad esempio incidente stradale).

2.5 Copertura assicurativa in caso di incendio, esplosione o eventi naturali

Sussiste una copertura assicurativa fino all'ammontare delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati a causa di incendio, fulmini, esplosione, tempesta, inondazioni, frane, terremoto, valanghe.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Limitazioni per oggetti di valore

Per oggetti di valore conformemente alla descrizione delle tariffe, sezione Bagagli, la copertura assicurativa sussiste solo se questi vengono indossati ovvero utilizzati conformemente alla destinazione d'uso o portati con sé sotto la propria custodia e in sicurezza oppure se si trovano in un locale regolarmente chiuso di un edificio o di una nave passeggeri. I gioielli e gli oggetti in metallo prezioso sono però assicurati solo se vengono custoditi in un contenitore chiuso che offre una maggiore sicurezza anche contro la sottrazione del contenitore stesso.

3.2 Limitazioni per autoveicoli e natanti

Per danni causati da reati di terzi al bagaglio che si trova in un autoveicolo/rimorchio/imbarcazione da diporto non custodito la prestazione viene elargita solo se il bagaglio si trova in un luogo interno o dentro un portabagagli saldamente chiuso e assicurato tramite serratura (per le imbarcazioni da diporto: cabina o cassa da imballaggio) in maniera non visibile oppure in box portabagagli saldamente collegati con il veicolo. Non si elargisce alcun indennizzo per gli oggetti di valore indicati nella descrizione delle tariffe, sezione Bagagli. Per sorveglianza si intende solo la presenza costante di una persona assicurata o di una persona di fiducia da questa incaricata presso l'oggetto da custodire, ma non il controllo di un luogo aperto a tutti (ad esempio parcheggio, porto, ecc.).

La prestazione viene elargita se è possibile dimostrare che il danno è avvenuto di giorno tra le ore 6.00 e le ore 22.00 oppure durante un'interruzione del viaggio non superiore a 2 ore.

3.3 Limitazioni in campeggio

La copertura assicurativa per danni al bagaglio a causa di reati da parte di terzi in campeggio sussiste solo in **campeggi ufficiali** (gestiti da autorità, associazioni o aziende private).

Se si lasciano nella tenda oggetti **non custoditi** (per la definizione consultare il punto numero 3.1) la copertura assicurativa per danni causati da reati da parte di terzi sussiste solo se è possibile dimostrare che il danno è avvenuto di giorno tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e che la tenda era chiusa.

Gli oggetti di valore non sono assicurati nella tenda senza custodia. Si rimborsano tali oggetti solo se vengono

soddisfatti i presupposti di cui al punto numero 3.1 o se sono stati consegnati in custodia alla direzione del campeggio oppure se si trovano in maniera non visibile in una roulotte/un camper chiusi regolarmente tramite serratura o in un veicolo chiuso e assicurato tramite serratura presso un campeggio ufficiale.

3.4 Danni dovuti a smarrimento

Non si garantisce alcuna copertura assicurativa per danni provocati dallo smarrimento di oggetti che sono stati dimenticati.

3.5 Danni dovuti all'usura

Non sono assicurati i danni causati dalla struttura naturale o carente dei beni assicurati (ad esempio logorio o usura).

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di danno al bagaglio? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

4.1 Garanzia di diritti di risarcimento nei confronti di terzi

Eventuali danni al bagaglio consegnato in custodia e danni causati dalla mancata riconsegna entro i termini devono essere denunciati tempestivamente nel luogo in cui è stata effettuata la consegna; farsi rilasciare una conferma scritta a tale proposito: questa certificazione deve poi essere presentata a noi. Per danni non evidenti esternamente, dopo la loro scoperta è necessario richiedere tempestivamente alla relativa azienda, rispettando il termine utile per il reclamo, entro e non oltre 7 giorni, di far ispezionare e certificare il danno.

4.2 Denuncia alla polizia

Eventuali danni causati da reati da parte di terzi e danni dovuti ad incendi devono essere denunciati **tempestivamente** all'ufficio di polizia competente consegnando un elenco completo di tutti i beni coinvolti nel sinistro; è inoltre necessario farsi rilasciare dalla polizia una conferma scritta. L'elenco dei beni coinvolti nel sinistro da consegnare alla polizia deve essere redatto come elenco singolo e deve indicare anche il momento dell'acquisto e il prezzo d'acquisto dei singoli oggetti. Il verbale di polizia completo deve essere poi presentato a noi.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

RU. Assicurazione contro gli infortuni in viaggio

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione contro gli infortuni in viaggio?

Al verificarsi di un caso assicurativo (**vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3**) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Prestazioni in caso di invalidità

Il presupposto per la nostra prestazione è che la capacità fisica o psichica del contraente sia pregiudicata in modo permanente a causa dell'incidente (invalidità). Una limitazione è permanente se presumibilmente si protrarrà per oltre 3 anni e non ci si può attendere un cambiamento della situazione.

L'invalidità deve essere subentrata entro 15 mesi dall'incidente, accertata per iscritto da un medico entro 21 mesi dall'incidente e deve essere rivendicata per iscritto nei nostri confronti.

1.1.1 L'ammontare della prestazione dipende dalla somma assicurata e dal grado di invalidità. Come gradi di invalidità fissi (con esclusione della certificazione di un'invalidità maggiore o minore) valgono la perdita o l'incapacità

di un braccio in corrispondenza dell'articolazione della spalla	70%
di un braccio fino al di sopra	65%

dell'articolazione del gomito	
di un braccio fino al di sotto dell'articolazione del gomito	60%
di una mano in corrispondenza dell'articolazione del polso	55%
di un dito pollice	20%
di un dito indice	10%
di un altro dito	5%
di una gamba oltre la metà del femore	70%
di una gamba fino a metà del femore	60%
di una gamba fino al di sotto del ginocchio	50%
di una gamba fino a metà della tibia	45%
di un piede in corrispondenza della caviglia	40%
di un alluce	5%
di un altro dito del piede	2%
di un occhio	50%
dell'udito da un orecchio	30%
dell'olfatto	10%
del gusto	5%

In caso di perdita parziale o riduzione della funzionalità di una di queste parti del corpo o organi sensoriali viene applicata la relativa quota del tasso percentuale.

- 1.1.2 Se il caso assicurativo coinvolge parti del corpo o organi sensoriali la cui perdita o riduzione della funzionalità non sono regolamentate come sopra indicato, per questi è determinante la misura in cui la normale capacità fisica o psichica è pregiudicata prendendo in considerazione esclusivamente punti di vista medici.
- 1.1.3 Se a causa del caso assicurativo vengono pregiudicate più funzionalità fisiche o psichiche, i gradi di invalidità di cui sopra vengono sommati. Non viene però accettato più del 100%.
- 1.1.4 Se il caso assicurativo coinvolge una funzionalità fisica o psichica che era già pregiudicata in precedenza in modo permanente, si procede ad una deduzione per un ammontare pari all'invalidità pregressa. Questa viene quantificata in base ai gradi di invalidità conformemente al punto numero 1.1.1.
- 1.1.5 Se a causa dell'incidente si verifica un decesso entro un anno dal verificarsi del caso assicurativo, non sussiste alcun diritto alla prestazione di invalidità.
- 1.1.6 Se la persona assicurata muore entro un anno dal verificarsi del caso assicurativo per una causa che esula dall'incidente o (indipendentemente dalla causa) dopo un anno dall'incidente e si era concretizzato un diritto di prestazione di invalidità conformemente al punto numero 1.1.1, la prestazione viene elargita in base al grado di invalidità con il quale si sarebbe dovuta calcolare sulla base dell'ultimo certificato medico.

1.2 Prestazioni in caso di decesso

Se un caso assicurativo comporta il decesso della persona assicurata entro un anno, per gli eredi sussiste un diritto di prestazione in base alla somma assicurata per il caso di decesso. Si rimanda ai doveri particolari ai sensi del punto numero 4.3.

1.3 Prestazioni per spese di recupero

Se la persona assicurata ha stipulato con SOLID più assicurazioni contro gli infortuni, le spese seguenti possono essere richieste solo sulla base di uno di questi contratti. Se la persona assicurata ha subito uno degli incidenti che rientrano nel contratto di assicurazione, vengono rimborsate le spese sostenute fino all'ammontare dell'importo pattuito da contratto per

- 1.3.1 interventi di ricerca, soccorso o recupero da parte di servizi di soccorso pubblici o organizzati in base al diritto privato, nella misura in cui per essi di norma vengono addebitati dei costi;
- 1.3.2 trasporto del ferito all'ospedale più vicino o in una clinica specializzata qualora ciò venga prescritto da un medico e sia necessario dal punto di vista sanitario;
- 1.3.3 spese supplementari per il rientro del ferito al proprio domicilio abituale se le spese

supplementari sono riconducibili a prescrizioni mediche o erano indispensabili in base al tipo di lesione;

- 1.3.4 traslazione all'ultimo domicilio abituale in caso di decesso;
- 1.3.5 interventi ai sensi del punto numero 1.3.1 se non si è verificato alcun caso assicurativo ma questo era imminente o presumibile in base alle circostanze concrete.

1.4 Prestazioni per spese per operazioni estetiche

- 1.4.1 Se a causa di un evento dannoso assicurato la superficie del corpo della persona assicurata viene danneggiata o deformata in modo tale che alla conclusione del trattamento sanitario l'aspetto esteriore della persona assicurata risulta pregiudicato in modo permanente e la persona assicurata decide di sottoporsi ad un'operazione estetica al fine di rimediare al danno subito, ci assumiamo a tantum le spese correlate all'operazione e al trattamento clinico per parcella mediche, farmaci, fasciature e altri ausili prescritti dal medico, nonché le spese per vitto e alloggio in clinica fino all'ammontare della somma assicurata. I denti incisivi e anteriori visibili con la bocca aperta non fanno parte della superficie del corpo.
- 1.4.2 L'operazione e il trattamento clinico della persona assicurata devono essere eseguiti e conclusi entro la scadenza del 3° anno successivo all'incidente. Se al momento dell'incidente la persona assicurata non aveva ancora compiuto il 18° anno d'età il risarcimento delle spese avviene anche se l'operazione e il trattamento clinico non vengono eseguiti entro questo termine, ma comunque prima del compimento del 21° anno d'età della persona assicurata.
- 1.4.3 Le spese per generi alimentari e voluttuari, viaggi termali e di riposo sono escluse dal risarcimento; sono inoltre escluse le spese per l'assistenza infermieristica se l'intervento di personale infermieristico specializzato non viene prescritto da un medico.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

2.1 Danno alla salute dovuto ad un evento dannoso

Si è in presenza di un caso assicurativo quando la persona assicurata subisce contro la propria volontà un danno alla salute a causa di un evento improvviso esterno che agisce sul suo corpo (evento dannoso). La copertura assicurativa si estende anche ai danni alla salute tipici delle immersioni, come ad esempio la malattia da decompressione o la lesione del timpano, senza che si sia verificato un evento dannoso, vale a dire un evento improvviso esterno che agisce sul corpo.

2.2 Strappi e rottura dei legamenti

Sussiste un caso assicurativo anche quando a causa di un elevato sforzo sugli arti o sulla colonna vertebrale si sloga un'articolazione oppure i muscoli, i tendini, i legamenti o le capsule si strappano o si lacerano.

2.3 Annegamento o soffocamento

Per incidente ai sensi del punto numero 2.1 vale anche la morte per annegamento e soffocamento in acqua durante un'immersione.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Per quali casi non viene elargita la prestazione?

La prestazione non viene elargita per:

- 3.1.1 incidenti dovuti a disturbi psichici o della coscienza, anche se questi si basano su uno stato di ebbrezza o sul consumo di droga, nonché dovuti a ictus apoplettico, attacchi epilettici o altre crisi convulsive che colpiscono tutto il corpo della persona assicurata; la copertura assicurativa sussiste però se questi disturbi o attacchi sono causati da un evento dannoso che rientra in questo contratto;

- 3.1.2 incidenti che accadono alla persona assicurata mentre commette o tenta di commettere un reato con premeditazione;
 - 3.1.3 incidenti causati direttamente o indirettamente da guerre o guerre civili oppure in collegamento ad attacchi terroristici. La copertura assicurativa sussiste però se la persona assicurata viene coinvolta di sorpresa in guerre o guerre civili mentre è in viaggio all'estero. Questa estensione della copertura assicurativa non vale tuttavia per viaggi in stati o attraverso stati nei quali al momento dell'inizio del viaggio era già in corso una guerra o una guerra civile. Non vale nemmeno per la partecipazione attiva alla guerra o alla guerra civile e nemmeno per incidenti causati da armi ABC (atomiche, biologiche o chimiche);
 - 3.1.4 incidenti che si verificano in relazione causale con il funzionamento di un aeromobile e che accadono alla persona assicurata in veste di pilota di aeromobile (anche pilota di apparecchi per sport aerei), se questa persona, in base al diritto svizzero, necessita di una licenza, nonché in veste di membro di un equipaggio di un aeromobile;
 - 3.1.5 incidenti della persona assicurata in occasione di un'attività esercitata con l'ausilio di un aeromobile;
 - 3.1.6 incidenti della persona assicurata nell'utilizzo di veicoli spaziali; la copertura assicurativa sussiste però come ospite di una compagnia aerea;
 - 3.1.7 incidenti che accadono alla persona assicurata in veste di conducente, copilota o passeggero su un veicolo a motore in occasione di eventi motoristici, incluse le relative esercitazioni, per i quali lo scopo è quello di raggiungere le massime velocità possibili;
 - 3.1.8 incidenti causati direttamente o indirettamente da energia nucleare;
 - 3.1.9 incidenti che accadono alla persona assicurata nell'esercizio dell'attività professionale;
 - 3.1.10 danni alla salute causati da radiazioni e danni alla salute dovuti a programmi curativi o interventi sul corpo della persona assicurata. La copertura assicurativa sussiste tuttavia se i programmi curativi o gli interventi, anche di radiodiagnostica e radioterapia, vengono eseguiti a causa di un incidente che rientra nel presente contratto;
 - 3.1.11 danni alla salute causati da infezioni. Questi sono esclusi anche se sono stati causati da punture o morsi di insetti o da altre lesioni esigue alla cute o alle mucose attraverso le quali gli agenti patogeni sono subentrati nel corpo immediatamente o successivamente. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per la rabbia e il tetano e anche per infezioni per le quali gli agenti patogeni sono subentrati nel corpo attraverso lesioni dovute a incidenti non escluse ai sensi della frase 1. Per le infezioni causate da programmi curativi o interventi sussiste la copertura assicurativa se i programmi curativi o gli interventi, anche di radiodiagnostica e radioterapia, sono stati eseguiti in seguito ad un incidente che rientra nel presente contratto;
 - 3.1.12 sventramenti o ernie intestinali; la copertura assicurativa sussiste però se essi sono stati causati da un'azione violenta esterna che rientra nel presente contratto;
 - 3.1.13 danni a dischi intervertebrali, emorragie riguardanti organi interni ed emorragie cerebrali. La copertura assicurativa sussiste però se la causa preponderante è un evento dannoso che rientra nel presente contratto;
 - 3.1.14 disturbi patologici in seguito a reazioni psichiche, indipendentemente dalla relativa causa;
 - 3.1.15 avvelenamenti in seguito all'assunzione per via orale di sostanze solide o liquide.
- 3.2 Quali effetti hanno le malattie o le infermità?**

Se al danno alla salute causato da un evento dannoso, o alle relative conseguenze, hanno contribuito anche eventuali malattie o infermità, la prestazione viene decurtata proporzionalmente alla malattia o all'infermità, se tale proporzione è pari ad almeno il 25%. Se al danno

alla salute causato da un evento dannoso, o alle relative conseguenze, hanno contribuito anche eventuali malattie o infermità decade qualsivoglia diritto alla prestazione se questa proporzione è pari ad oltre il 50%.

4. A cosa si deve prestare attenzione nell'Assicurazione contro gli Infortuni in viaggio? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

4.1 Ricorso tempestivo ad un medico

Dopo un incidente che presumibilmente causa un dovere di prestazione deve essere consultato tempestivamente un medico. La persona assicurata deve ottemperare alle prescrizioni mediche e per il resto deve ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente.

4.2 Visita da parte di medici da noi incaricati

La persona assicurata deve sottoporsi ad una visita da parte di medici da noi incaricati. Le spese necessarie, incluse quelle relative al mancato guadagno, sono a nostro carico.

4.3 Comunicazioni in caso di decesso

Se l'incidente comporta il decesso della persona assicurata, questa circostanza deve esserci comunicata entro 48 ore dagli eredi o da altri successori nei rapporti giuridici della persona assicurata, anche se l'incidente è già stato denunciato. Dovrà esserci concesso far eseguire un'autopsia da parte di un medico da noi incaricato.

4.4 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

KV. Assicurazione Sanitaria per viaggi all'estero in tutto il mondo

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Sanitaria per viaggi all'estero?

Al verificarsi di un caso assicurativo (vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe. Vengono rimborsate le spese abituali per il luogo nella valuta ufficiale del paese di soggiorno fino all'ammontare dell'importo concordato nella descrizione delle tariffe.

1.1 Informazioni

In caso di malattia o incidente, tramite il nostro servizio chiamata di emergenza, informiamo su richiesta in merito alle possibilità di assistenza medica della persona assicurata. Se possibile incarichiamo un medico che parli tedesco, francese o inglese.

1.2 Spese per il trattamento sanitario all'estero

In caso di malattia o incidente, con riferimento alle assicurazioni sociali svizzere (LAMal, LAINF) ed eventuali assicurazioni supplementari, ci assumiamo le spese sostenute all'estero per un trattamento sanitario. Per trattamento sanitario ai sensi di queste condizioni si intendono

- 1.2.1 trattamenti medici ambulatoriali, inclusi trattamenti in gravidanza necessari dal punto di vista medico causati da disturbi, parti fino alla fine della 36ª settimana di gravidanza (parto prematuro), trattamenti in seguito ad aborto ed interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico;
- 1.2.2 trattamento odontoiatrico conservativo antidolorifico, incluse otturazioni dentali semplici e riparazioni della protesi dentaria presente, se queste sono state eseguite e prescritte da un dentista;
- 1.2.3 trattamenti ospedalieri non procrastinabili, se questi avvengono in una struttura riconosciuta generalmente come ospedale nel paese del soggiorno, che dispone di una costante direzione medica, di possibilità diagnostiche e terapeutiche sufficienti e redige una cartella clinica;

- 1.2.4 medicinali e fasciature prescritti da un medico (tra i medicinali non si annoverano – anche se prescritti da un medico – alimenti, ricostituenti e nemmeno preparati per trattamenti estetici);
- 1.2.5 radioterapia, fototerapia e altri trattamenti fisici prescritti da un medico;
- 1.2.6 massaggi, impacchi medicali, inalazioni e ginnastica medica prescritti da un medico;
- 1.2.7 ausili prescritti da un medico che si rendono necessari, per la prima volta, in seguito ad un incidente e servono al trattamento delle conseguenze dell'incidente;
- 1.2.8 radiodiagnostica;
- 1.2.9 operazioni non procrastinabili;
 - trasporti di malati per il trattamento ospedaliero nell'ospedale idoneo più vicino e ritorno presso l'alloggiamento;
 - spese necessarie dal punto di vista medico per il trasporto e il soccorso all'ospedale più vicino idoneo al trattamento.

1.3 Dichiarazione di assunzione delle spese

Attraverso il nostro servizio di chiamata di emergenza rilasciamo nei confronti dell'ospedale una garanzia di assunzione delle spese a condizione che venga presentata presso il nostro servizio di chiamata di emergenza una copia del documento d'identità o del passaporto della persona assicurata. Se non sussiste il dovere di prestazione di questa assicurazione sanitaria per viaggi all'estero, di un'altra assicurazione privata o di un'assicurazione malattia di legge, la garanzia di assunzione delle spese avviene fino all'ammontare concordato sotto forma di concessione di un prestito per la persona assicurata. Gli importi da noi anticipati devono essere rimborsati dal contraente ovvero dalla persona assicurata entro un mese dalla relativa messa in conto.

1.4 Prestazione ulteriore all'estero

Se una malattia insorta durante il soggiorno all'estero richiede un trattamento sanitario anche oltre il termine della copertura assicurativa in quanto non è possibile effettuare il viaggio di ritorno in ragione di una mancata idoneità al trasporto certificata, nell'ambito delle presenti condizioni sussiste il dovere di prestazione (incluso un rientro sanitario che dovesse eventualmente rendersi necessario) fino alla ricostituzione dell'idoneità al trasporto.

1.5 Spese di rientro sanitario / di traslazione / di sepoltura

- 1.5.1 Rimborsiamo le spese supplementari per il trasporto di rientro all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza della persona assicurata, se il trasporto è ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico e precisamente, a seconda della condizione in cui si trova l'assicurato, in treno, autobus, autoambulanza o aereo. La valutazione di un trasporto di rientro ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico avviene a cura di un medico consulente dell'assicuratore in accordo con il medico curante del paese di soggiorno.
- 1.5.2 Ci assumiamo anche le spese per un accompagnatore e un eventuale medico al seguito se l'accompagnamento è necessario dal punto di vista medico, è ordinato dalle autorità o prescritto da parte dell'azienda di trasporti che effettua il trasporto.
- 1.5.3 Vengono inoltre rimborsate le spese supplementari per il trasporto di rientro all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza della persona assicurata se
 - in base alla prognosi del medico curante il trattamento ospedaliero all'estero supera presumibilmente i 10 giorni e
 - le spese previste del trattamento sanitario all'estero superano le spese del rientro sanitario.
- 1.5.4 Vengono anche rimborsate le spese per una sepoltura all'estero fino all'ammontare delle spese che sarebbero insorte per una traslazione oppure le necessarie spese supplementari che si

generano in caso di decesso di una persona assicurata a causa della traslazione del defunto al domicilio abituale.

- 1.5.5 Inoltre si rimborsano le spese supplementari sostenute per il viaggio di ritorno delle persone assicurate se queste terminano anticipatamente il soggiorno prenotato in ragione di un rientro sanitario o una traslazione dell'assicurato oppure lo devono prolungare in ragione di una degenza in ospedale dell'assicurato.

1.6 Spese supplementari per il viaggio di ritorno dopo la degenza in ospedale

Se in seguito ad una degenza in ospedale si ritarda il rientro dal viaggio, vengono rimborsate le spese supplementari certificate per il viaggio di ritorno e le altre spese supplementari direttamente collegate, ad esempio spese di pernottamento e vitto (ma non le spese di cura). Nel rimborso di queste spese ci si basa sulla qualità del viaggio prenotato. Se, a differenza da quanto previsto dal viaggio prenotato, si rende necessario effettuare il viaggio di ritorno in aereo, vengono rimborsate solo le spese per un posto a sedere nella classe più economica.

Se, anche in assenza di una necessità medica, si interrompe il viaggio, dopo una degenza in ospedale di almeno 3 giorni organizziamo il viaggio di ritorno in treno, autobus, autoambulanza o aereo (a seconda del grado di idoneità ad affrontare il viaggio) con eventuale accompagnamento di un medico (ma non con un'ambulanza aerea) e ci assumiamo le spese supplementari sostenute per il viaggio di ritorno.

1.7 Prestazioni assicurative per neonati

In caso di nascita durante il viaggio ci assumiamo anche le spese del trattamento sanitario necessario all'estero per il neonato fino all'importo concordato.

1.8 Assistenza a minorenni che partecipano al viaggio

Organizziamo e paghiamo anche l'assistenza al minorenne che deve proseguire o interrompere da solo il viaggio se tutte le persone addette all'assistenza o l'unica persona addetta all'assistenza del minorenne che partecipa al viaggio non possono terminare il viaggio come da programma a causa di decesso, incidente grave o grave malattia inaspettata.

1.9 Invio di medicinali

Se la persona assicurata ha bisogno di medicinali prescritti da un medico che sono andati smarriti in viaggio, in accordo con il medico di famiglia della persona assicurata ci assumiamo l'approvvigionamento dei preparati sostitutivi e il relativo invio alla persona assicurata. Le spese per i preparati sostitutivi ci devono essere rimborsate dalla persona assicurata entro un mese dal termine del viaggio.

1.10 Scambio di informazioni tra il medico di famiglia e il medico curante

Se la persona assicurata viene sottoposta ad un trattamento ospedaliero a causa di una malattia o delle conseguenze di un incidente, tramite il nostro servizio chiamato di emergenza realizziamo il contatto tra un medico da noi incaricato e il medico di famiglia della persona assicurata e i medici che operano nell'ospedale; durante la degenza ospedaliera garantiamo la trasmissione di informazioni tra i medici coinvolti. Su richiesta ci occupiamo anche di informare i parenti.

1.11 Diaria ospedaliera alternativa

Per i viaggi all'estero in caso di un trattamento sanitario ospedaliero necessario dal punto di vista medico in ragione di una malattia o una lesione verificatesi durante il viaggio all'estero, le persone assicurate, al posto del risarcimento delle spese per il trattamento sanitario ospedaliero, ricevono una diaria giornaliera per un ammontare pari alla somma menzionata nella descrizione delle tariffe a partire dall'inizio del trattamento. Il diritto di scelta deve essere esercitato immediatamente all'inizio del trattamento ospedaliero.

1.12 Spese telefoniche per contattare il centralino chiamate di emergenza

Al verificarsi di un caso assicurativo vengono rimborsate le spese telefoniche sostenute dall'assicurato per contattare il nostro centralino chiamate di emergenza, fino all'importo concordato.

1.13 Spese alberghiere

Ai partecipanti al viaggio assicurati vengono rimborsate le spese supplementari di pernottamento sostenute in ragione dell'organizzazione di un trasporto sanitario ovvero di una traslazione. Se il soggiorno viene interrotto o prolungato in ragione della degenza ospedaliera dell'assicurato, alla persona assicurata e ai partecipanti al viaggio assicurati vengono rimborsate le spese supplementari di pernottamento. L'importo è limitato alla somma concordata.

1.14 Visita al malato

Quando è appurato che la degenza ospedaliera di una persona assicurata dura più di 5 giorni, su richiesta organizziamo il viaggio per una persona vicina alla persona assicurata per il luogo della degenza ospedaliera e da qui per il ritorno al luogo di residenza e ci assumiamo le spese sostenute per il mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio di andata e ritorno. Il presupposto per quanto sopra è che all'arrivo della persona vicina, la degenza ospedaliera della persona assicurata non sia ancora conclusa.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

2.1 Malattia o incidente

Come caso assicurativo viene definito il trattamento sanitario necessario dal punto di vista medico di una persona assicurata a causa di una malattia e delle conseguenze di un incidente. Il caso assicurativo inizia con il trattamento sanitario e termina quando, in base ad un certificato medico, non c'è più necessità di trattamento. Se il trattamento sanitario deve essere esteso ad una malattia o ad una conseguenza di un incidente che non ha una relazione causale con quella trattata fino a quel momento, ne deriva un nuovo caso assicurativo. Come caso assicurativo valgono anche i trattamenti necessari dal punto di vista medico a causa di disturbi in gravidanza, parti prematuri fino alla 36° settimana di gravidanza, aborti, interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico e decesso.

2.2 Libertà di scelta tra medici che esercitano la libera professione

All'estero la persona assicurata può scegliere tra medici e odontoiatri riconosciuti per legge nel paese del soggiorno e abilitati, a condizione che questi applichino tariffe o abituali per il luogo o in base al regolamento ufficiale in materia di tariffe per medici e odontoiatri – se esistente –.

2.3 Metodi di trattamento assicurati

All'interno dell'entità contrattuale elargiamo la prestazione per metodi di analisi e di trattamento e per medicinali riconosciuti generalmente dalla medicina tradizionale. Elargiamo inoltre la prestazione per metodi e medicinali che si sono rivelati altrettanto promettenti nella pratica oppure che vengono applicati in mancanza di metodi o medicinali basati sulla medicina tradizionale. Possiamo tuttavia ridurre le nostre prestazioni all'importo che ne sarebbe derivato in caso di applicazione di metodi e medicinali disponibili in base alla medicina tradizionale.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Partecipazioni alle spese dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Dalla copertura sono escluse la franchigia di legge e la partecipazione conformemente alla Legge sull'assicurazione malattie (LAMal). Questa esclusione vale per tutte le prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia e infortuni obbligatoria conformemente alla legge LAMal.

3.2 Limitazioni della prestazione

Se un trattamento sanitario supera l'entità necessaria dal punto di vista medico oppure le spese di un trattamento sanitario superano l'entità consueta per il luogo, possiamo ridurre le prestazioni ad un importo adeguato.

3.3 Nessun obbligo di elargire la prestazione

Non viene elargita la prestazione per:

- 3.3.1 i trattamenti all'estero che erano l'unico motivo o uno dei motivi del viaggio;
- 3.3.2 i trattamenti rispetto ai quali al momento dell'inizio del viaggio era già accertato che questi dovevano avvenire durante l'effettuazione conforme ai piani del viaggio, a meno che il viaggio sia stato intrapreso in ragione del decesso del coniuge o di un parente di primo grado;
- 3.3.3 trattamenti termali e in sanatorio nonché trattamenti di riabilitazione, a meno che questi trattamenti avvengano in conseguenza di un trattamento ospedaliero assicurato a causa di un grave ictus apoplettico, grave infarto cardiaco o grave malattia dello scheletro (operazione dischi intervertebrali, endoprotesi all'anca), servono per ridurre la degenza nell'ospedale per malattie acute e le prestazioni siano state approvate per iscritto dall'assicuratore;
- 3.3.4 programmi di disassuefazione incluse le relative cure;
- 3.3.5 trattamento sanitario ambulatoriale presso un bagno terapeutico o una località termale. La limitazione decade se il trattamento sanitario diventa necessario a causa di un incidente avvenuto in loco. Per le malattie la limitazione decade se l'assicurato ha soggiornato solo provvisoriamente presso il bagno termale o la località termale e non per scopi terapeutici;
- 3.3.6 trattamenti da parte di coniugi, genitori o figli nonché da parte di persone con le quali la persona assicurata convive all'interno della propria famiglia o della famiglia ospitante; le spese materiali certificate vengono rimborsate in base alle tariffe;
- 3.3.7 un trattamento o un ricovero resosi necessario a causa di un'infermità, necessità di cure infermieristiche o cura;
- 3.3.8 ipnosi, trattamento di psicoanalisi e psicoterapia;
- 3.3.9 protesi dentaria, denti artificiali con perno, otturazioni inlay, incapsulamenti, trattamento ortodontico, prestazioni profilattiche, dispositivi occlusali e placche ortodontiche, prestazioni analitico-funzionali e terapeutico-funzionali e prestazioni di implantologia;
- 3.3.10 trattamenti delle infezioni HIV e relative conseguenze;
- 3.3.11 trattamenti di immunizzazione o analisi preventive;
- 3.3.12 trattamenti per disturbi e/o danni agli organi riproduttivi;
- 3.3.13 donazioni di organi e relative conseguenze.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

4.1 Contatto tempestivo

In caso di un trattamento ospedaliero e prima dell'inizio di consistenti pratiche diagnostiche e terapeutiche, il contraente o la persona assicurata devono mettersi tempestivamente in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo.

4.2 Approvazione al rientro

Se in base al tipo di malattia o alla relativa necessità di trattamento raccomandiamo il rientro, una volta appurata l'idoneità al trasporto il contraente o la persona assicurata devono consentire il trasporto di rientro al luogo di residenza o all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

NF. Assistenza Viaggi

1. Quali sono le prestazioni incluse nella polizza Assistenza Viaggi?

Al verificarsi di un caso assicurativo (vedi punto numero 2) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Azioni penali

Se la persona assicurata viene arrestata o rischia l'arresto, prestiamo assistenza nel mettere a disposizione un avvocato e/o un interprete. In tale contesto le spese giudiziarie, legali e di interpretariato sostenute vengono anticipate a titolo di prestito fino all'importo concordato. Inoltre anticipiamo a titolo di prestito fino all'importo concordato l'eventuale cauzione penale richiesta dalle autorità. Il contraente ovvero la persona assicurata devono restituirci gli importi anticipati (prestito) immediatamente dopo il rimborso da parte delle autorità o del tribunale, comunque entro e non oltre 3 mesi dal pagamento.

1.2 Rapimento della persona assicurata

In caso di rapimento della persona assicurata o del relativo accompagnatore concediamo un prestito per ogni persona assicurata fino all'ammontare dell'importo pattuito. Il presupposto per la concessione del prestito è la presentazione di una copia del documento di identità o del passaporto della persona assicurata presso il nostro servizio di chiamata di emergenza. Il prestito deve essere restituito in un'unica rata entro un mese dalla fine del viaggio.

1.3 Avviso radiofonico personale in viaggio

Se durante il viaggio la persona assicurata non può essere contattata, provvediamo ad un avviso personale (per esempio attraverso la radio) e ce ne assumiamo le spese.

1.4 Perdita di strumenti di pagamento del viaggio

Se la persona assicurata si trova in uno stato di emergenza finanziaria per la perdita di strumenti di pagamento del viaggio a causa di furto, rapina o altri tipi di smarrimento, tramite il nostro servizio di chiamata di emergenza la mettiamo in contatto con la sua banca. Se necessario, prestiamo assistenza nella trasmissione di un importo messo a disposizione dalla banca alla persona assicurata. Se non è possibile un contatto con la banca entro 24 ore, tramite il nostro servizio di chiamata di emergenza mettiamo a disposizione della persona assicurata un prestito fino all'ammontare dell'importo concordato, previa presentazione di una copia del documento di identità o del passaporto. Questo prestito deve esserci restituito in un'unica rata entro un mese dalla fine del viaggio.

1.5 Perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro

In caso di perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro, prestiamo assistenza alla persona assicurata nel blocco delle carte. Tuttavia non rispondiamo per l'esecuzione regolare del blocco e per eventuali danni patrimoniali verificatisi nonostante il blocco.

1.6 Perdita di documenti di viaggio

In caso di perdita di documenti di viaggio prestiamo assistenza nel procurare documenti sostitutivi.

1.7 Cambi di prenotazione / Ritardi

Se la persona assicurata è in difficoltà perché non è riuscita a prendere un mezzo di trasporto prenotato oppure perché i mezzi di trasporto prenotati hanno subito ritardi o cancellazioni, prestiamo assistenza nel cambio di prenotazione. Le spese per il cambio di prenotazione e le maggiori spese di viaggio sono a carico della persona assicurata. Su richiesta della persona assicurata informiamo terze persone in merito ai cambiamenti rispetto al programma di viaggio originario.

1.8 Guasti alla bicicletta

Se la persona assicurata non può proseguire il viaggio a causa di un guasto alla bicicletta utilizzata per il viaggio stesso o a causa di un incidente, ci assumiamo le spese di riparazione fino all'importo concordato in modo da consentire una prosecuzione del viaggio. Se non è possibile effettuare una riparazione nel luogo dove si è verificato il sinistro, in alternativa rimborsiamo le spese supplementari necessarie per raggiungere il punto di partenza o la destinazione della tappa giornaliera fino all'ammontare dell'importo concordato per ogni sinistro. I guasti ai pneumatici non sono assicurati.

1.9 Polizza per furto della bicicletta

Se la persona assicurata non può proseguire il viaggio secondo i piani a causa del furto della bicicletta utilizzata per il viaggio, ci assumiamo le spese supplementari per il rientro nel luogo di residenza, nel luogo di partenza o alla destinazione della tappa giornaliera fino all'ammontare dell'importo concordato per ogni sinistro.

1.10 Protezione del domicilio

Se durante il viaggio il contraente viene a conoscenza di una particolare situazione di emergenza o di pericolo a casa (per esempio porta di casa aperta, cucina elettrica non spenta, animale domestico non accudito), organizziamo l'eventuale assistenza richiesta. In caso di incendio, eventi naturali, allagamenti e rottura di vetri organizziamo, se possibile, i relativi interventi immediati da parte degli operai richiesti.

Non ci assumiamo le spese per l'assistenza richiesta / gli operai richiesti. Eventuali fatture verranno recapitate direttamente per il relativo saldo.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Si è in presenza di un caso assicurativo quando durante il viaggio il contraente si imbatte in un'emergenza assicurata conformemente al punto numero 1. Tramite il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo prestiamo assistenza per i casi di emergenza di cui al punto numero 1 nei quali si imbatte la persona assicurata. Il presupposto è che la persona assicurata, o un soggetto da lei incaricato, al verificarsi del caso assicurativo si rivolga telefonicamente o in qualsivoglia altro modo al nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo. Se la persona assicurata o un soggetto da lei incaricato non si mette in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo e per questa ragione insorgono spese supplementari, queste non vengono sostenute da noi.

3. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

3.1 Contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo

Il contraente o una persona da lui incaricata deve mettersi tempestivamente in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza.

3.2 Documenti da presentare

Al verificarsi di un evento assicurato è necessario certificarlo

- 3.1.1 tramite presentazione dell'attestato di assicurazione e dei documenti di prenotazione in originale,
- 3.1.2 in caso di decesso tramite certificato di morte,
- 3.1.3 in caso di danni consistenti al patrimonio tramite la relativa documentazione

e consegnare i giustificativi in originale per tutte le spese sostenute.

3.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

AZV. Assicurazione Trasporto auto in treno e traghetto

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Trasporto auto in treno e traghetto?

Al verificarsi di un caso assicurativo (**vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3**) vengono rimborsate le seguenti prestazioni fino all'ammontare della somma assicurata se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Rimborso dei valori di riapprovvigionamento

In caso di sottrazione o perdita del veicolo o dei suoi componenti rimborsiamo il valore di riapprovvigionamento nel giorno del danno. Il valore di riapprovvigionamento è il prezzo di acquisto che il contraente deve sostenere per acquistare un veicolo d'occasione di pari valore o componenti di pari valore.

1.2 Rimborso delle spese di ripristino

In caso di danno del veicolo ci assumiamo le spese di ripristino, per un valore di ripristino massimo pari al valore di riapprovvigionamento del veicolo. Per le spese dei pezzi di ricambio e della verniciatura si procede ad una deduzione "nuovo per vecchio" conformemente all'età e all'usura.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Si è in presenza di un caso assicurativo in caso di danno, perdita e sottrazione di autoveicoli, rimorchi e barche trasportati su treni e traghetti.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Beni non assicurati

Non sono assicurati i beni lasciati sul veicolo (ad esempio bagagli e accessori del veicolo non collegati saldamente con il veicolo stesso).

3.2 Prestazioni non assicurate

Non vengono rimborsate modifiche, migliorie, riparazioni dovute ad usura, riduzioni del valore, dell'aspetto estetico o dell'efficienza, spese di trasporto e di immatricolazione, mancato godimento, dogana o spese per un'auto sostitutiva e per il carburante.

Non vengono rimborsati i danni patrimoniali indiretti.

3.3 Eventi non assicurati

Non sono assicurati i danni al veicolo in fase di carico e scarico.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

4.1 Denuncia tempestiva presso l'azienda di trasporti

I danni occorsi devono essere denunciati tempestivamente all'azienda di trasporti tenendo in considerazione anche le condizioni di trasporto. È necessario farsi rilasciare dall'azienda di trasporti una certificazione relativa al tipo e all'entità dei danni; tale certificazione deve essere allegata alla denuncia del danno fatta nei nostri confronti.

4.2 Denuncia alla polizia

Eventuali danni causati da reati da parte di terzi devono essere denunciati dettagliatamente e tempestivamente al più vicino ufficio di polizia competente. Si prega di farci pervenire il relativo verbale di polizia completo.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

VSV. Assicurazione Assistenza stradale

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Assistenza stradale?

Al verificarsi di un caso assicurativo (**vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3**) vengono rimborsate le seguenti prestazioni fino all'ammontare della

somma assicurata se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Assistenza sul luogo del sinistro

Se in seguito ad un guasto o un incidente al veicolo non è possibile proseguire immediatamente il viaggio, tramite il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo organizziamo il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro a cura di un veicolo di soccorso stradale oppure il rimorchio del veicolo all'officina più vicina.

1.2 Invio pezzi di ricambio

Se non è possibile procurare in loco i necessari pezzi di ricambio per ripristinare la funzionalità del veicolo, tramite il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo ne predisponiamo l'invio al più presto possibile. Le spese di invio sono a nostro carico.

1.3 Trasporto autoveicolo in seguito ad avaria

Se per un guasto o un incidente il veicolo rimasto fermo sul luogo del sinistro o nelle vicinanze non può essere messo in marcia entro 3 giorni lavorativi e non si è in presenza di un danno totale, né economico né tecnico, tramite il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo organizziamo il trasporto ad un'officina adeguata o il trasporto al domicilio del contraente. Le spese per il trasporto ovvero il trasporto a domicilio del veicolo sono a nostro carico.

1.4 Rottamazione dell'autoveicolo

Se in seguito ad un incidente il veicolo deve essere rottamato, tramite il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo organizziamo la rottamazione e ce ne assumiamo le relative spese.

1.5 Sdoganamento dell'autoveicolo

Tramite il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo prestiamo assistenza nel disbrigo delle formalità doganali se il veicolo deve essere sdoganato all'estero in seguito ad un danno totale dovuto ad incidente o in seguito ad un furto. Rimborsiamo anche le spese del procedimento (ma non il dazio doganale e le tasse).

1.6 Rimborso spese di viaggio supplementari

Se il contraente non può proseguire il viaggio a causa di un guasto, incidente o furto del veicolo utilizzato per il viaggio, ci assumiamo le spese, fino alla somma assicurata concordata, per i pernottamenti sul luogo del sinistro fino a 3 giorni in un hotel di categoria media per tutti i passeggeri del veicolo che ne hanno diritto oppure per il proseguimento del viaggio fino alla relativa destinazione o fino al proprio domicilio nonché le spese di ritiro del veicolo riparato.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

2.1 Guasto o incidente

Si è in presenza di un caso assicurativo quando il veicolo non può più viaggiare a causa di un guasto o di un incidente e si trova ad una distanza di oltre 50 km dal domicilio del contraente.

2.2 Furto

Si è in presenza di un caso assicurativo quando il veicolo utilizzato viene rubato durante il viaggio.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Età del veicolo

Non riconosciamo alcuna copertura assicurativa se nel giorno del sinistro il veicolo ha più di 10 anni, calcolati a partire dal giorno della prima immatricolazione.

3.2 Spese non assicurate

Non vengono rimborsate spese di riparazione o il dazio doganale e le tasse per lo sdoganamento del veicolo.

3.3 Assenza della patente di guida

Non sussiste alcuna copertura assicurativa se il conducente autorizzato non era in possesso della patente di guida prescritta.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

4.1 Contatto con il nostro servizio di emergenza attivo in tutto il mondo

Il contraente o una persona da lui incaricata deve mettersi tempestivamente in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza.

4.2 Denuncia alla polizia

Eventuali danni causati da reati da parte di terzi devono essere denunciati dettagliatamente e tempestivamente al più vicino ufficio di polizia competente. Si prega di farci pervenire il relativo verbale di polizia completo.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

RH. Assicurazione Responsabilità civile in viaggio

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Responsabilità civile in viaggio?

Al verificarsi di un caso assicurativo (**vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3**) vengono rimborsate le seguenti prestazioni fino all'ammontare della somma assicurata se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Verifica della responsabilità civile

L'entità della nostra prestazione comprende la verifica della responsabilità civile e la difesa che ne deriva in caso di rivendicazioni illegittime oppure, in caso di una rivendicazione legittima, il rimborso dell'indennizzo che il contraente deve pagare. Una rivendicazione legittima si delinea sulla base di un riconoscimento da noi rilasciato o autorizzato, di un accordo di conciliazione da noi stipulato o autorizzato o di una decisione giudiziaria.

Se in un procedimento penale in ragione di un evento dannoso che può comportare una rivendicazione di responsabilità civile che rientra nella copertura assicurativa desideriamo o autorizziamo la nomina di un difensore per il contraente, ne sosteniamo le relative spese in base al regolamento delle tariffe oppure ci accolliamo le spese maggiori per il difensore appositamente pattuite e concordate in precedenza con noi.

1.2 Prestazione di garanzia per rendite dovute

Se a norma di legge il contraente deve prestare una garanzia per una rendita dovuta derivante da un sinistro assicurato oppure se al contraente viene consentito di evitare l'esecuzione di una decisione giudiziaria tramite prestazione di garanzia o deposito, ci impegniamo al posto del contraente ad effettuare la prestazione di garanzia o il deposito.

1.3 Spese per una lite giudiziaria

Se un sinistro assicurato comporta una lite giudiziaria relativa alla rivendicazione tra il contraente e il soggetto danneggiato o i relativi successori nei rapporti giuridici, noi gestiamo la lite giudiziaria a nome del contraente. Le relative spese sono a nostro carico e non vengono conteggiate a titolo di prestazioni nella somma assicurata.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

2.1 Danni a persone e cose

La copertura assicurativa in viaggio è prevista nel caso in cui nei confronti del contraente, in ragione di un evento dannoso insorto ai sensi del punto numero 2.2 che ha comportato il decesso, la lesione o il danno alla salute ad esseri umani (danno a persone) o il danneggiamento o la distruzione di cose (danni a cose), viene rivendicato un diritto di risarcimento danni da parte di terzi per le conseguenze di cui sopra sulla base delle disposizioni in materia di responsabilità civile a norma di legge con contenuto riferito al diritto privato.

2.2 Eventi dannosi assicurati

La copertura assicurativa in viaggio è prevista per danni causati dal contraente

- 2.2.1 in veste di capo famiglia (per esempio dall'obbligo di sorveglianza di minori);
- 2.2.2 in veste di ciclista (bicicletta senza forza motrice);
- 2.2.3 nell'esercitare attività sportive (ad eccezione delle discipline sportive menzionate al punto numero 3);
- 2.2.4 in veste di fantino o conducente di cavalli e carri altrui per scopi privati (non sono assicurate le rivendicazioni di responsabilità civile del detentore o del proprietario dell'animale nei confronti della persona assicurata e/o del contraente);
- 2.2.5 nel possesso e utilizzo di modellini aerei, mongolfiere e deltaplani senza equipaggio azionati senza motore né unità di propulsione, il cui peso in volo non supera i 5 kg e per i quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione;
- 2.2.6 nel possesso e utilizzo di pedalò e barche a remi proprie o altrui nonché barche a vela altrui azionate senza motori (anche motori fuori bordo) né unità di propulsione e per le quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione;
- 2.2.7 dal possesso, proprietà, detenzione o conduzione di tavole da surf proprie o altrui per scopi sportivi; resta tuttavia esclusa la responsabilità civile di legge della persona assicurata derivante dalla locazione, dal noleggio o dalla cessione in uso a terzi.
- 2.2.8 nell'utilizzo dei locali affittati in viaggio per il soggiorno temporaneo per scopi privati all'interno di edifici (ad esempio camere di hotel e pensioni, case per vacanze, bungalow) nonché dei locali il cui utilizzo è previsto e autorizzato in relazione all'alloggiamento (ad esempio sale da pranzo, bagni in comune). Sono tuttavia escluse le rivendicazioni di responsabilità civile a causa di
 - danni ad oggetti mobili come quadri, mobili, televisori, stoviglie, ecc., danni dovuti a logorio, usura e sollecitazioni eccessive;
 - danni ad impianti di riscaldamento, apparati motore, impianti caldaia e scaldabagni nonché a impianti elettrici e a gas;
 - diritti di rivalsa che rientrano nella rinuncia al regresso in base alla convenzione delle società assicuratrici contro gli incendi in caso di propagazione di eventi dannosi.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Rischi di responsabilità civile non assicurati

- 3.1.1 Non è assicurata la responsabilità civile del contraente in veste di titolare, proprietario, detentore o conducente di un autoveicolo, aeromobile o natante in ragione di danni causati dall'utilizzo del veicolo.
- 3.1.2 Non è assicurata la responsabilità civile del contraente in veste di proprietario, detentore o guardiano di animali e la responsabilità civile nell'esercitare l'attività di caccia.
- 3.1.3 Non è assicurata la responsabilità civile del contraente derivante dall'esercizio di una professione, un servizio, un incarico (anche onorifico) oppure di un'attività in associazioni di qualsivoglia natura.
- 3.1.4 Non è assicurata la responsabilità civile della persona assicurata derivante dalla locazione, dal noleggio o dalla cessione in uso di beni a terzi.

3.2 Rivendicazioni di responsabilità civile non assicurate

- 3.2.1 Rivendicazioni di responsabilità civile che esulano dall'entità della responsabilità civile di legge;
- 3.2.2 diritti allo stipendio, alla pensione, al salario ed altri emolumenti fissi, vitto, trattamento medico in caso di impedimento di servizio, diritti di previdenza e diritti derivanti da leggi in materia di danni dovuti a tumulti popolari;

- 3.2.3 rivendicazioni di responsabilità civile derivanti da danni in seguito alla partecipazione del contraente a gare a cavallo, in bicicletta o automobile, incontri di pugilato e gare di lotta, lotta sportiva di ogni tipo, inclusi i relativi preparativi (allenamenti);
- 3.2.4 rivendicazioni di responsabilità civile a causa di danni a beni altrui presi in locazione (sono tuttavia assicurati gli eventi menzionati al punto 2.2.8), presi in affitto, presi a noleggio od ottenuti dal contraente attraverso atti di illecita violenza oppure che sono oggetto di un particolare contratto di custodia;
- 3.2.5 rivendicazioni di responsabilità civile a causa di danni derivanti da influssi ambientali in terra, aria o acqua (incluse le acque) e tutti gli ulteriori danni che ne derivano;
- 3.2.6 rivendicazioni di responsabilità civile derivanti da sinistri di parenti del contraente che vivono nella stessa casa con quest'ultimo. In veste di parenti valgono i coniugi, genitori e figli, genitori e figli adottivi, suoceri, nuore e generi, matrine, patrigni e figliastri, nonni e nipoti, fratelli, genitori affidatari e figli affidati (persone legate tra loro come genitori e figli da un rapporto a lunga durata paragonabile alla famiglia);
- 3.2.7 rivendicazioni di responsabilità civile tra più persone assicurate con il medesimo contratto d'assicurazione e tra il contraente e le persone assicurate di un contratto d'assicurazione;
- 3.2.8 rivendicazioni di responsabilità civile tra più persone che hanno prenotato un viaggio insieme e che lo effettuano insieme;
- 3.2.9 rivendicazioni di responsabilità civile a causa di danni derivanti dalla trasmissione di una malattia da parte del contraente;
- 3.2.10 rivendicazioni di responsabilità civile a causa di danni derivanti dall'utilizzo di armi di ogni tipo.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

4.1 Denuncia tempestiva in caso di lite giudiziaria

Qualora venga introdotto un procedimento istruttorio o emanato un decreto di condanna o un decreto ingiuntivo, tali circostanze devono esserci comunicate tempestivamente anche se il contraente ha già provveduto a denunciare il sinistro assicurato. Deve inoltre esserci fatta una comunicazione tempestiva qualora nei confronti del contraente venga avanzata una rivendicazione giudiziaria o tramite decreto ingiuntivo, venga richiesto il sostegno per le spese processuali oppure il contraente venga chiamato in causa giudiziaria. Lo stesso dicasi in caso di arresto, di provvedimento urgente o di incidente probatorio.

4.2 Cessione della gestione del processo

Se viene aperto un processo in merito ad una rivendicazione di responsabilità civile, il contraente deve cederla la gestione del processo stesso, conferire procura all'avvocato da noi nominato o indicato e fornire tutti i chiarimenti considerati necessari richiesti da noi o dall'avvocato. Nei confronti di decreti ingiuntivi o disposizioni di risarcimento danni da parte di autorità amministrative il contraente, senza attendere istruzioni da parte nostra, deve presentare obiezione entro i termini utili o intraprendere i necessari mezzi di impugnazione.

4.3 Riconoscimento di una rivendicazione di responsabilità civile

Senza nostro previo consenso il contraente non è autorizzato a riconoscere o soddisfare totalmente o in parte una rivendicazione di responsabilità civile, a meno che, in base alle circostanze, non sia stato possibile negare la soddisfazione o il riconoscimento senza iniquità palese.

4.4 Cessione dell'esercizio di un diritto in casi di rendite

Se in ragione di condizioni modificate il contraente avesse il diritto di richiedere l'annullamento o la riduzione di una

rendita da pagare, il contraente stesso è obbligato a far esercitare a noi tale diritto a suo nome.

4.5 Procura

Siamo autorizzati a rilasciare a nome del contraente tutte le dichiarazioni che appaiono opportune alla definizione o difesa della rivendicazione.

4.6 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

KSV. Polizza Corsi e seminari

1. Quali sono le prestazioni incluse nella Polizza Corsi e seminari?

Al verificarsi di un caso assicurativo (vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3) vengono rimborsate le seguenti prestazioni fino all'ammontare della somma assicurata se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Assistenza immediata

Se è in dubbio la conclusione del soggiorno o del corso in ragione di un caso assicurativo conformemente al punto 2.1, rimborsiamo le spese per l'organizzazione dell'assistenza immediata necessaria da parte di personale specializzato, non però le spese per le terapie.

1.2 Organizzazione per la gestione dei problemi

Al verificarsi di un caso assicurativo conformemente ai punti numero 2.1 e 2.2 prestiamo assistenza, se possibile, nel procurare nuove famiglie ospitanti o un altro alloggio di pari natura e qualità. Se possibile ci occupiamo di un eventuale cambio di scuola e prestiamo assistenza nel procurare i documenti e le certificazioni mancanti.

1.3 Spese sostenute per la ripetizione di un esame

Al verificarsi di un caso assicurativo conformemente al punto numero 2.3 rimborsiamo la tassa d'esame per la ripetizione di un esame di pari valore presso un istituto riconosciuto a livello internazionale fino all'ammontare della somma assicurata, se tale tassa viene addebitata al contraente. La ripetizione dell'esame deve avvenire entro il lasso di tempo menzionato nella descrizione delle tariffe.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

2.1 Disturbi psichici della persona assicurata

Si è in presenza di un caso assicurativo quando la conclusione del soggiorno o del corso viene messa in dubbio a causa di un disturbo psichico della persona assicurata verificatosi per la prima volta.

2.2 Problemi di natura organizzativa e interpersonale

Come caso assicurativo vale anche la presenza di problemi di natura organizzativa e interpersonale.

2.3 Bocciatura ad un esame

Il contraente gode della copertura assicurativa anche quando non supera un esame finale o un test per il conseguimento del certificato a cui aspira. Il presupposto è che un esame di pari valore possa essere ripetuto entro un anno dal ricevimento dell'esito dell'esame presso un istituto riconosciuto a livello internazionale e il contraente abbia frequentato regolarmente le lezioni conformemente al piano di studi e possa dimostrare l'avvenuto svolgimento dei compiti a casa. Se nel corso della durata dell'assicurazione viene sottoposto ad esame più di un livello, la nostra prestazione si riferisce esclusivamente al primo livello.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Eventi prevedibili

Non sono assicurati gli eventi che alla stipula dell'assicurazione erano già in essere, erano riconoscibili oppure che un medico avrebbe potuto ipoteticamente diagnosticare in occasione di una visita.

3.2 Consumo di alcol e droga

Non sussiste alcuna copertura assicurativa se il caso assicurativo è stato cagionato dal consumo intenzionale di alcol e droga.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

4.1 Contatto tempestivo

Il contraente o una persona da lui incaricata deve mettersi tempestivamente in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza.

4.2 Ricevute da consegnare

Qualora non venga superato un esame si prega di consegnare una copia della conferma di registrazione del corso frequentato e dell'esito dell'esame nonché la fattura per le tasse dovute per il corso ripetuto.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

SBV. Assicurazione Esclusione della franchigia

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Esclusione della franchigia?

L'Assicurazione esclusione della franchigia è un'assicurazione casco supplementare per veicoli a noleggio che garantisce la copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni che seguono solo come integrazione ad un'assicurazione casco (principale) del veicolo a noleggio già esistente. Al verificarsi del caso assicurativo (vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3) vengono rimborsate le seguenti prestazioni fino all'ammontare della somma assicurata se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.

1.1 Rimborso della franchigia

Al verificarsi del sinistro assicurato viene rimborsata la franchigia addebitata da un autonoleggio o direttamente dall'assicurazione casco (principale) dell'autonoleggio. Il presupposto è che il contraente provveda alla prestazione anticipata nei confronti dell'autonoleggio o dell'assicurazione casco (principale) dell'autonoleggio.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

Ci assumiamo la franchigia quando il veicolo o parti ad esso saldamente collegate vengono colpiti dagli eventi seguenti:

2.1 Incendio o esplosione

2.2 Sottrazione

La copertura assicurativa è prevista in caso di sottrazione, in particolare furto, uso non autorizzato da parte di persone esterne, rapina e appropriazione indebita. L'appropriazione indebita da parte di colui al quale è stato venduto il veicolo con riserva di proprietà o da parte di colui al quale il veicolo è stato affidato per l'utilizzo o la vendita è esclusa dall'assicurazione.

2.3 Eventi naturali

La prestazione viene elargita in caso di azione diretta sul veicolo di tempesta, grandine, fulmini o inondazione. Per tempesta si intende un movimento d'aria causato dalle condizioni meteorologiche con grado di intensità del vento minima pari a 8. Sono inclusi i danni causati dal lancio di oggetti sul veicolo e contro di esso da parte di queste forze della natura. Sono esclusi i danni riconducibili ad un comportamento tenuto dal conducente in ragione di tali forze della natura.

2.4 Danni provocati da animali

La copertura assicurativa sussiste se il veicolo in movimento si scontra con un animale che si annovera tra la selvaggina da pelo.

2.5 Incidente

La copertura assicurativa sussiste se il danno insorge in seguito ad un evento che agisce improvvisamente e

direttamente dall'esterno con forza meccanica. Non sono tuttavia assicurati danni ai freni, malfunzionamenti e danni da rottura.

2.6 Atti intenzionali o dolosi

Viene elargita la prestazione in caso di danni dovuti ad atti dolosi da parte di persone esterne.

2.7 Corto circuito

La copertura assicurativa è prevista in caso di danni al cablaggio a causa di corto circuito.

2.8 Danneggiamento o distruzione dei pneumatici

La copertura assicurativa per danni o distruzione dei pneumatici è prevista a condizione che il danno o la distruzione si verifichino in seguito ad un evento che ha causato contemporaneamente anche altri danni soggetti alla copertura assicurativa.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 La copertura assicurativa non sussiste

- 3.1.1 per danni per i quali l'assicurazione auto (principale) esistente dell'autonoleggio non prevede alcuna copertura assicurativa;
- 3.1.2 per modifiche, migliorie, riparazioni dovute ad usura, riduzioni del valore, dell'aspetto estetico o dell'efficienza, spese di trasporto e di immatricolazione, mancato godimento, dogana o spese per un'auto sostitutiva e per il carburante;
- 3.1.3 per danni dovuti a uso non conforme;
- 3.1.4 per danni verificatisi in strade private;
- 3.1.5 per rivendicazioni di risarcimento danni a causa di danneggiamento, distruzione o smarrimento di beni mobili trasportati con il veicolo assicurato.

3.2 Beni non assicurati

L'assicurazione non copre i componenti del veicolo e gli accessori di seguito menzionati, anche se questi sono collegati saldamente al veicolo noleggiato: attrezzatura per bar e cucina, box portabagagli, ricevitori per radioavviso, sponda idraulica, tende parasole, apparecchi multifunzione (apparecchi audio, video e/o di telecomunicazione, inclusi gli accessori), sistemi di navigazione e sistemi di gestione del traffico simili, anche combinati (ad esempio con radio), nonché allestimenti speciali e tende veranda.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? (Obblighi)

4.1 Denuncia del danno presso l'autonoleggio

I danni insorti devono essere denunciati tempestivamente all'autonoleggio; rispettare anche le condizioni di noleggio. Farsi rilasciare dall'autonoleggio una certificazione relativa al tipo e all'entità dei danni; tale certificazione deve essere allegata alla denuncia del danno fatta nei nostri confronti.

4.2 Denuncia alla polizia

Eventuali danni causati da reati da parte di terzi e danni dovuti ad incendi devono essere denunciati tempestivamente all'ufficio di polizia competente consegnando un elenco completo di tutti i beni coinvolti nel sinistro e facendosi rilasciare una conferma scritta. Il verbale di polizia completo deve poi essere presentato a noi.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.

KVaG. Assicurazione Spese di cura per ospiti stranieri

1. Quali sono le prestazioni incluse nell'Assicurazione Spese di cura?

Al verificarsi di un caso assicurativo (vedi punto numero 2; Limitazioni vedi punto numero 3) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch'esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe. Vengono rimborsate le spese abituali per il luogo nella

valuta ufficiale del paese di soggiorno fino all'ammontare dell'importo concordato nella descrizione delle tariffe.

1.1 Spese per il trattamento sanitario in Svizzera

In caso di malattia o incidente ci assumiamo le spese sostenute per un trattamento sanitario. Per trattamento sanitario ai sensi di queste condizioni si intendono

- 1.1.1 trattamenti medici ambulatoriali, incluse analisi e trattamenti in gravidanza se la gravidanza non sussisteva già all'inizio del contratto d'assicurazione o del prolungamento del contratto e trattamenti a causa di aborto. Sono inoltre assicurati i trattamenti medici, i trattamenti in gravidanza necessari dal punto di vista medico causati da disturbi acuti e i trattamenti a causa di aborto nonché le necessarie interruzioni di gravidanza e i parti fino alla fine della 36ª settimana di gravidanza (parto prematuro), anche se la gravidanza sussisteva già all'inizio del contratto d'assicurazione o del prolungamento del contratto, se in quel momento non si era ancora palesata la necessità di trattamento;
- 1.1.2 trattamento odontoiatrico conservativo antidolorifico, incluse otturazioni dentali semplici e riparazioni della protesi dentaria presente, se queste sono state eseguite e prescritte da un dentista;
- 1.1.3 trattamenti ospedalieri non procrastinabili presso un ospedale che dispone di una costante direzione medica, di possibilità diagnostiche e terapeutiche sufficienti e redige cartelle cliniche;
- 1.1.4 medicinali e fasciature prescritti da un medico (tra i medicinali non si annoverano – anche se prescritti da un medico – alimenti, ricostituenti e nemmeno preparati per trattamenti estetici);
- 1.1.5 radioterapia, fototerapia e altri trattamenti fisici prescritti da un medico;
- 1.1.6 massaggi, impacchi medicali, inalazioni e ginnastica medica prescritti da un medico;
- 1.1.7 ausili prescritti da un medico che si rendono necessari, per la prima volta, in seguito ad un incidente e servono al trattamento delle conseguenze dell'incidente;
- 1.1.8 radiodiagnostica;
- 1.1.9 operazioni non procrastinabili;
- 1.1.10 trasporti di malati per il trattamento ospedaliero nell'ospedale idoneo più vicino e ritorno presso l'alloggiamento;
- 1.1.11 spese necessarie dal punto di vista medico per il trasporto e il soccorso all'ospedale più vicino idoneo al trattamento.

1.2 Prestazioni per spese di recupero

Se la persona assicurata ha subito un incidente rimborsiamo le spese sostenute fino all'ammontare dell'importo pattuito da contratto per

- 1.2.1 Interventi di ricerca, soccorso o recupero da parte di servizi di soccorso pubblici o organizzati in base al diritto privato, nella misura in cui per essi di norma vengono calcolati dei diritti.
- 1.2.2 Spese supplementari per il rientro del ferito al proprio domicilio abituale se le spese supplementari sono riconducibili a prescrizioni mediche o erano indispensabili in base al tipo di lesione.
- 1.2.3 Interventi ai sensi del punto numero 1.2.1 se non sussiste un caso assicurativo ma questo era imminente o presumibile in base alle circostanze concrete.

1.3 Spese di rientro sanitario / di traslazione / di sepoltura

- 1.3.1 Rimborsiamo le spese supplementari per il trasporto di rientro all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza della persona assicurata, se il trasporto è ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico e precisamente, a seconda dello stato dell'assicurato, in treno, autobus, autoambulanza o aereo. La valutazione di un trasporto di rientro ragionevole e giustificabile dal

punto di vista medico avviene a cura di un medico consulente dell'assicuratore in accordo con il medico curante in Svizzera o nel Liechtenstein.

- 1.3.2 Ci assumiamo anche le spese per un accompagnatore e un eventuale medico al seguito se l'accompagnamento è necessario dal punto di vista medico, è ordinato dalle autorità o prescritto da parte dell'azienda di trasporti che effettua il trasporto.
- 1.3.3 Vengono inoltre rimborsate le spese supplementari per il trasporto di rientro all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza della persona assicurata se
 - in base alla prognosi del medico curante il trattamento ospedaliero in Svizzera o nel Liechtenstein supera presumibilmente i 10 giorni e
 - le spese previste del trattamento sanitario in Svizzera o nel Liechtenstein superano le spese del rientro sanitario.
- 1.3.4 Vengono anche rimborsate le spese per una sepoltura in Svizzera o nel Liechtenstein fino all'ammontare delle spese che sarebbero insorte per una traslazione oppure le necessarie spese supplementari che si generano in caso di decesso di una persona assicurata a causa della traslazione del defunto al domicilio abituale.
- 1.3.5 Inoltre si rimborsano le spese supplementari sostenute per il viaggio di ritorno delle persone assicurate se queste terminano anticipatamente il soggiorno prenotato in ragione di un rientro sanitario o una traslazione dell'assicurato oppure lo devono prolungare in ragione di una degenza in ospedale dell'assicurato.

2. Quando si è in presenza di un caso assicurativo?

2.1 Malattia o incidente

Come caso assicurativo viene definito il trattamento sanitario necessario dal punto di vista medico di una persona assicurata a causa di una malattia e delle conseguenze di un incidente. Il caso assicurativo inizia con il trattamento sanitario e termina quando, in base ad un certificato medico, non c'è più necessità di trattamento. Se il trattamento sanitario deve essere esteso ad una malattia o ad una conseguenza di un incidente che non ha una relazione causale con quella trattata fino a quel momento, ne deriva un nuovo caso assicurativo. Come caso assicurativo valgono anche i trattamenti necessari dal punto di vista medico a causa di gravidanza, se questa non sussisteva già prima dell'inizio della copertura assicurativa, e anche il decesso della persona assicurata.

2.2 Libertà di scelta tra medici che esercitano la libera professione

In Svizzera o nel Liechtenstein la persona assicurata può scegliere tra medici e odontoiatri riconosciuti per legge e abilitati, se questi applicano tariffe abituali per il luogo.

2.3 Metodi di trattamento assicurati

All'interno dell'entità contrattuale elargiamo la prestazione per metodi di analisi e di trattamento e per medicinali riconosciuti generalmente dalla medicina tradizionale. Elargiamo inoltre la prestazione per metodi e medicinali che si sono rivelati altrettanto promettenti nella pratica oppure che vengono applicati in mancanza di metodi o medicinali in base alla medicina tradizionale. Possiamo tuttavia ridurre le nostre prestazioni all'importo che ne sarebbe derivato in caso di applicazione di metodi e medicinali disponibili in base alla medicina tradizionale.

3. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente?

3.1 Limitazioni della prestazione

Se un trattamento sanitario supera l'entità necessaria dal punto di vista medico oppure le spese di un trattamento curativo superano l'entità consueta per il luogo, possiamo ridurre le prestazioni ad un importo adeguato.

3.2 Nessun obbligo di elargire la prestazione

Non viene elargita la prestazione per:

- 3.2.1 i trattamenti in Svizzera o nel Liechtenstein che erano l'unico motivo o uno dei motivi del viaggio;
- 3.2.2 i trattamenti rispetto ai quali al momento dell'inizio del viaggio era accertato che questi dovevano avvenire durante l'effettuazione conforme ai piani del viaggio, a meno che il viaggio sia stato intrapreso in ragione del decesso del coniuge o di un parente di primo grado;
- 3.2.3 trattamenti termali e in sanatorio nonché trattamenti di riabilitazione, a meno che questi trattamenti avvengano in conseguenza di un trattamento ospedaliero assicurato a causa di un grave ictus apoplettico, grave infarto cardiaco o grave malattia dello scheletro (operazione dischi intervertebrali, endoprotesi all'anca), servano per ridurre la degenza nell'ospedale per malattie acute e le prestazioni siano state approvate per iscritto dall'assicuratore;
- 3.2.4 programmi di disassuefazione incluse le relative cure;
- 3.2.5 trattamento sanitario ambulatoriale presso un bagno terapeutico o una località termale. La limitazione decade se il trattamento sanitario diventa necessario a causa di un incidente avvenuto in loco. Per le malattie decade se l'assicurato ha soggiornato solo provvisoriamente presso il bagno termale o la località termale e non per scopi terapeutici;
- 3.2.6 trattamenti da parte di coniugi, genitori o figli nonché da parte di persone con le quali la persona assicurata convive all'interno della propria famiglia o della famiglia ospitante; le spese materiali certificate vengono rimborsate in base alle tariffe;
- 3.2.7 un trattamento o un ricovero resi necessari a causa di un'infermità, necessità di cure infermieristiche o cura;

- 3.2.8 ipnosi, trattamento di psicoanalisi e psicoterapia;
- 3.2.9 protesi dentaria, denti artificiali con perno, otturazioni inlay, incapsulamenti, trattamento ortodontico, prestazioni profilattiche, dispositivi occlusali e placche ortodontiche, prestazioni analitico-funzionali e terapeutico-funzionali e prestazioni di implantologia;
- 3.2.10 trattamenti delle infezioni HIV e relative conseguenze;
- 3.2.11 trattamenti di immunizzazione o analisi preventive;
- 3.2.12 trattamenti per disturbi e/o danni agli organi riproduttivi;
- 3.2.13 donazioni di organi e relative conseguenze.

4. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia? (Obblighi)

Integrazioni al punto numero 3 della parte generale.

4.1 Contatto tempestivo

In caso di un trattamento ospedaliero e prima dell'inizio di consistenti pratiche diagnostiche e terapeutiche, il contraente o la persona assicurata devono mettersi tempestivamente in contatto con il nostro servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo.

4.2 Approvazione al rientro

Se in base al tipo di malattia o alla relativa necessità di trattamento raccomandiamo il rientro, una volta appurata l'idoneità al trasporto, il contraente o la persona assicurata devono consentire il trasporto di rientro al luogo di residenza o all'ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza.

4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.